

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3162

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CARIGLIA

Presentata il 16 maggio 1966

Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che sottoponiamo oggi all'attenzione del Parlamento ripropone il problema del collocamento obbligatorio dei ciechi. L'argomento è tornato di attualità a distanza di anni dalla approvazione delle leggi riguardanti il collocamento dei centralinisti telefonici e dei massaggiatori ciechi, leggi che hanno consentito finora la sistemazione lavorativa di un certo numero di privi di vista addestrati a tali specifiche mansioni. Ma con l'andare del tempo le possibilità di impiego si sono fatte sempre più scarse con la copertura quasi totale dei posti disponibili e ora si ripresenta angosciato il problema di quei minorati della vista, e sono alcune centinaia, che non hanno potuto avvantaggiarsi delle predette norme legislative e sono pertanto ancora in attesa di una occupazione che permetta loro la tanto agognata e giustificata indipendenza economica.

Con la nuova proposta si intende quindi ampliare le possibilità di collocamento dei ciechi anche in settori della produttività nazionale che finora non hanno offerto se non sporadicamente l'occasione di un inserimento dei ciechi stessi nella vita attiva. Si tratta delle industrie, cioè dei complessi industriali di notevole entità nell'ambito dei quali è sempre possibile trovare l'attività adatta a un cieco all'uopo addestrato. Lo dimostrano ampiamente le esperienze che in tale campo sono state già acquisite all'estero in alcuni paesi tecnicamente più progrediti.

Del resto, la percentuale da noi proposta di cui agli articoli 1 e 2 è minima e tale da

non creare problemi per massicce nuove assunzioni in momenti difficili come gli attuali.

Sia ben chiaro, inoltre, che la presente proposta, mentre introduce anche per i ciechi il criterio della percentualità nelle assunzioni obbligatorie, non intende assolutamente imporre elementi sprovvisti di adeguata preparazione; al contrario, essa precisa che i ciechi aspiranti all'avviamento in un normale ciclo produttivo industriale dovranno dimostrare di possedere i necessari requisiti di capacità professionale. Pertanto, è ben lungi da noi il desiderio di favorire una categoria soltanto perché duramente provata dalla sorte.

Da molti anni si sta tentando di ottenere il riconoscimento delle possibilità lavorative dei ciechi nei complessi industriali e rammentiamo che alcune grandi industrie si sono già offerte di sperimentare tali possibilità, constatandone la validità. In proposito desideriamo citare le società: Olivetti di Ivrea, F.I.A.T., R.I.V. e Michelin Italiana di Torino, Ferrania di Savona, R.E.X. di Pordenone e Ducati di Bologna. Purtroppo, però, i casi sono rimasti limitati a questi pochi esempi.

Comunque, la prova ha avuto successo, in tutti i campi, e ciò dimostra che c'è sempre nelle varie fasi di lavoro di una moderna industria qualche mansione che può essere eseguita da privi di vista a parità di rendimento con gli operai vedenti e in qualche caso anche con risultati superiori.

Ricordiamo inoltre che da decenni esistono scuole professionali speciali per ciechi che addestrano i giovani al lavoro con utensili e

mezzi meccanici normali, sino ad arrivare ai torni, fresatrici e altre macchine del genere con risultati che hanno del miracoloso.

Anni addietro si è tentato di avviare alcuni giovani ciechi in istituti industriali normali a contatto e in continuo confronto con gli allievi vedenti e possiamo affermare che ciò ha dato risultati notevoli, ma purtroppo il tentativo è rimasto circoscritto a qualche sporadico caso proprio perché gli allievi ciechi, diplomati dopo anni di accurata preparazione scolastica specifica, non hanno trovato poi aperte le strade per il loro inserimento nel campo industriale cui legittimamente aspiravano in considerazione della loro specializzazione e hanno dovuto ripiegare su altre occupazioni rendendo così inutile lo sforzo compiuto in anni di studio severo e, quel che è peggio, dissuadendo gli altri giovani a seguirne l'esempio.

Ed è quindi proprio per ampliare le possibilità lavorative dei ciechi, per non restringere il loro apporto alla vita produttiva nazionale a poche sfere di attività che oggi presentiamo la nostra proposta.

Che cosa possono fare i ciechi in un complesso industriale moderno? Vi sono molte attività, a cominciare dal montaggio di piccoli pezzi componenti di attrezzi più complessi, dalla cernita e controllo di tali pezzi alla loro rifinitura e ripulitura, dal collaudo acustico elettronico al montaggio finale. Insomma, a parer nostro, esiste sempre nella catena di montaggio una fase di lavorazione in cui l'uso della vista non è strettamente indispensabile in quanto si richiede all'operaio una prestazione fondata su manovre ricorrenti che esigono soltanto abilità manuale e impegno mnemonico.

Proprio per questo, come dicevamo, all'estero e anche in Italia si è potuto accertare che l'utilizzazione di operai non vedenti è economicamente un atto positivo.

La proposta prevede che i ciechi possono essere assunti fino al 45° anno di età (articolo 3) perché sulla base della legislazione vigente questi minorati hanno diritto alla riqualificazione professionale appunto fino all'età di 45 anni. Essi verranno avviati al lavoro dal Ministero competente in conformità ai suggerimenti dati dalla Commissione di cui all'articolo 4, ma è chiaro che ogni datore di lavoro potrà destinare il cieco assunto obbligatoriamente a quella fase di produzione che riterrà più opportuna e che si rivelerà più confacente alle capacità del non vedente.

Del resto è previsto che sia chiamato a far parte della Commissione precitata un rap-

presentante della Confindustria e ciò sia per accogliere i suggerimenti degli imprenditori, sia per garantire le loro legittime esigenze.

C'è poi da considerare che i corsi di qualificazione menzionati all'articolo 7 verranno riconosciuti e finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su parere e di concerto con l'Unione italiana ciechi. La Unione stessa, che per legge ha la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei privi di vista, è vivamente interessata a che gli operai minorati della vista riescano ad affermarsi con pienezza di responsabilità e di rendimento giacché è ovvio che un eventuale insuccesso dell'iniziativa comprometterebbe seriamente le prospettive di ulteriori avanzamenti. Pertanto, l'Unione italiana ciechi è impegnata a dare il più concreto contributo perché la qualificazione professionale degli operai non vedenti avvenga soltanto nei casi in cui siano garantite le condizioni indispensabili all'ottenimento di risultati largamente positivi.

Gli articoli successivi della presente proposta riguardano le norme di applicazione della legge, mentre le sanzioni sono uguali a quelle già previste a suo tempo con le leggi sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici e dei massaggiatori ciechi, rispettivamente del 14 luglio 1957, n. 594, e del 21 luglio 1961, n. 686.

Desideriamo comunque ribadire che la presente proposta, con l'imposizione di operai ciechi nella percentuale dell'uno per mille, non può creare problemi nel campo delle assunzioni appunto per la sua limitatezza; d'altra parte non può certo risolvere integralmente il problema della manodopera cieca disoccupata, ma è importantissima per il suo significato di riconoscimento che si dà alla personalità del cittadino non vedente e alla sua aspirazione di parità con i vedenti nei campi in cui egli può pretenderla. Apre inoltre nuove strade ai giovani minorati della vista che si affacciano alla vita dopo la conclusione dei loro studi e, infine, attribuisce alle scuole speciali professionali che li preparano quella utilità concreta che purtroppo finora non era stata adeguatamente valorizzata.

Siamo certi che, sulla scorta dei suggerimenti della precitata Commissione ministeriale e sulla base delle esperienze già fatte e tuttora in atto presso grandi complessi industriali, i datori di lavoro chiamati all'osservanza della presente legge potranno con piena soddisfazione inserire quei pochissimi ciechi assunti obbligatoriamente nelle varie

fasi di lavoro adatte alla loro preparazione specifica. E siamo anche sicuri che, non appena si sarà usciti dalle attuali difficoltà derivanti dalla momentanea stasi della produzione nazionale, saranno gli stessi datori di lavoro ad aumentare volontariamente il contingente degli operai ciechi da assumere e ciò

perché ne avranno constatato la seria preparazione professionale e la ferma volontà di fare bene e meglio in gara con i lavoratori vedenti.

In questa convinzione auspichiamo che il provvedimento venga sollecitamente esaminato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le aziende a partecipazione statale e le aziende private sono tenute ad assumere, senza concorso, lavoratori ciechi in qualità di salariati od operai nel limite dell'uno per mille dei loro dipendenti.

La frazione di percentuale superiore allo 0,50 per mille è considerata unità.

ART. 2.

Le aziende di cui al precedente articolo che abbiano un numero di dipendenti inferiore alle mille unità e superiore alle cinquecento sono tenute ad assumere un solo lavoratore privo di vista.

ART. 3.

Per i ciechi che devono essere assunti in virtù degli articoli 1 e 2 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione all'impiego sono protratti fino a 45 anni compiuti.

ART. 4.

Un'apposita Commissione, con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminerà le domande di avviamento al lavoro presentate da cittadini ciechi assoluti o che abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e che siano in possesso di preparazione professionale conseguita presso istituti professionali normali o presso istituti professionali per ciechi o attraverso corsi di qualificazione professionale organizzati sotto il patrocinio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dopo aver constatato il possesso da parte degli interessati dei titoli di qualificazione professionale, la Commissione stessa ne sta-

bilirà la destinazione al settore di lavoro per cui li ritiene idonei e la segreteria della Commissione provvederà a rimettere elenco dei medesimi alla Direzione generale per il collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo 4, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà composta da:

a) un rappresentante designato dalla Direzione generale per il collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) un rappresentante designato dalla Direzione generale per l'addestramento e l'orientamento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante designato dalla Confederazione generale dell'industria;

e) due rappresentanti designati dalla Unione italiana dei ciechi;

f) un rappresentante designato dall'Opera nazionale ciechi civili.

Espletterà le funzioni di segretario un dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appartenente alla carriera di concetto.

ART. 6.

La Commissione di cui all'articolo 4 si riunirà in via ordinaria trimestralmente e in via straordinaria ogni qual volta il presidente lo riterrà opportuno o lo chiederanno almeno tre componenti della Commissione medesima.

ART. 7.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concederà corsi di addestramento, qualificazione, specializzazione o riqualificazione per i lavoratori ciechi su parere e di concerto con l'Unione italiana dei ciechi.

ART. 8.

Le aziende a partecipazione statale e le aziende private di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei loro dipendenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende medesime notificheranno al Ministero le variazioni ai dati di cui sopra.

I datori di lavoro che trasgrediscano alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con un'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

ART. 9.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle aziende di cui al precedente articolo 1, provvede per il tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro gli operai ciechi in conformità ai criteri suggeriti dalla Commissione di cui al precedente articolo 4.

Ai lavoratori ciechi assunti in base alla presente legge deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.

ART. 10.

Fermo restando l'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, il lavoratore cieco fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana ciechi, possono adire le vie legali in caso di mancata assunzione del lavoratore stesso da parte delle aziende di cui al precedente articolo 1, trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.

ART. 11.

Le trasgressioni all'obbligo di cui alla presente legge saranno punite con un'ammenda da lire 3.000 a lire 5.000 per ogni giorno lavorativo per ogni lavoratore cieco non assunto.

ART. 12.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste agli articoli 8 e 11 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della

somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 8 e 11 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 8 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del Registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.